

Delibera n. 4 del 27 Giugno 2016

Oggetto: Istituzione Tavolo Tecnico in materia di formazione continua ex art. 7 DPR 137/201, ex art. 5 Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, ex Accordo Stato – Regioni del 1 agosto 2007 e del 19 aprile 2012 - Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (d’ora innanzi Accordo Stato Regioni).

L’anno 2016 il giorno lunedì 27 giugno presso la Sede Istituzionale dell’Ordine sita in via G. Carducci n. 11 in L’Aquila, il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi si riunisce con la presenza dei consiglieri:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Di Iulio	Tancredi	Presidente	x	
Cicconi	Ulderico	Vice-Presidente	x	
Cottone	Alessandra Ida	Segretario	x	
Tenaglia	Arturo	Tesoriere	x	
Legge	Emanuele	Consigliere	x	
Manfreda	Paolo	Consigliere	x	
Paris	Angela	Consigliere	x	
Mammarella	Nicola	Consigliere	x	
Zoppo	Luigi	Consigliere	x	
Bellaspiga	Lisa	Consigliere	x	
Marinelli	Stefania	Consigliere		x
D’Amico	Cinzia	Consigliere		x
D’Angelo	Marida	Consigliere	x	
Collecchio	Angelo	Consigliere	x	
Campitelli	Marco	Consigliere	x	

Presenti n. 13 Assenti n. 2

Il Consiglio

Premesso che:

- **l’art. 5 del Codice Deontologico** degli psicologi italiani così recita: *“Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in*

grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.”;

- **l’art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137** così recita: al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale;
- **l’art. 39 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio** evidenzia che *“data la rapidità dell’evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici”;*
- **l’art. 22 lettera b) della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio** stabilisce che *“secondo le procedure specifiche di ciascuno Stato membro, la formazione e l’istruzione permanente permettono alle persone che hanno completato i propri studi di tenersi al passo con i progressi professionali in misura necessaria a mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci”;*

Considerato che:

- oltre che in ambito deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere, anche a carattere specialistico, da aggiornare ed arricchire periodicamente è previsto dalla legislazione vigente in materia di professioni sanitarie e che la continuità nella formazione e la costanza nell’aggiornamento assicurano più elevata qualità della prestazione professionale e adeguato contatto con le esigenze della collettività che agli psicologi si rivolge, soprattutto in presenza di un sistema complesso ed in continua evoluzione tecnica e normativa;
- che l’intensità e la qualità specifica della formazione e dell’aggiornamento variano in rapporto al settore di esercizio dell’attività, a seconda che si tratti di attività generalista, prevalente o specialistica e che le attività nelle quali lo psicologo può svolgere i suoi compiti hanno carattere multisettoriale;

Vista la Legge 244 del 24 dicembre 2007 art. 2 comma 357 e la richiamata determinazione della Conferenza Permanente Stato Regioni 01/08/2007 recante: Riordino del sistema di Formazione continua in medicina;

Viste le successive determinazioni in materia:

05/11/2009 - Conferenza Permanente Stato Regioni recante: *“Il nuovo sistema di formazione continua in medicina. Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, i liberi professionisti”;*

Considerato che l’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007 concernente il *“Riordino del sistema di formazione continua in medicina”* prevede che: *“destinatari della Formazione Continua devono essere tutti gli operatori sanitari che direttamente operano nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva, indipendentemente dalle modalità di esercizio dell’attività, compresi, dunque, i liberi-professionisti;*

Visto l'Accordo Stato – Regioni del 19/04/2012 recante: “Il sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento del Provider - Albo Nazionale dei Provider - Crediti formativi triennio 2011/2013 - Ordini, Collegi e Associazioni professionali, Federazioni - Sistemi di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità - Liberi professionisti.

Considerato che in quest'ultima vengono richiamate, tra l'altro, le attribuzioni in capo all'Ordine in materia Ecm e in particolare:

“Gli Ordini e le rispettive Federazioni rivestono anche un ruolo "produttivo" nella formazione continua in quanto la loro "offerta formativa" potrà consentire ai professionisti di aggiornarsi su tematiche di particolare rilevanza tecnico-professionale, consentendo anche un'offerta formativa rivolta ai professionisti senza forme di condizionamento commerciale trattandosi, nella quasi totalità, di formazione continua priva di sponsorizzazioni commerciali. Tale attività va dedicata in modo preferenziale ai liberi professionisti e a quelle categorie e discipline che hanno ridotta offerta formativa. Per l'offerta formativa pianificata ogni anno da ciascun Ordine professionale non sono previste limitazioni su etica, deontologia, legislazione, informatica, inglese e comunicazione.

Rispetto all'offerta formativa pianificata ogni anno da ciascun Ordine è consentita la possibilità di implementare l'offerta formativa – nel limite massimo del 50% - utilizzando tutti gli obiettivi formativi contenuti nel presente accordo.

Almeno il 50% delle attività effettivamente pianificate nel piano formativo devono riguardare etica, deontologia, legislazione, informatica, inglese e comunicazione.

Tale offerta non può essere oggetto di sponsorizzazione commerciale e deve consentire ai rispettivi iscritti la partecipazione gratuita o a costi minimi necessari alla copertura delle spese sostenute dall'Ordine o dalle relative Federazioni nazionali.

Gli Ordini e le Federazioni sono presenti anche nella posizione di auditor nel processo di qualità della formazione continua partecipando con propri designati alla costituzione degli Osservatori e alla partecipazione in qualità di auditor dell'Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua nonché negli Osservatori regionali.

Gli Ordini costituiscono appositi tavoli tecnici per la programmazione delle attività formative dei liberi professionisti.”

A tal fine possono essere previsti specifici Dossier Formativi per la disciplina prevalente dell'attività esercitata dal professionista;

Vista la legge 56/89 “Ordinamento della professione di Psicologo”;

Per quanto narrato in premessa, nelle more di adozione di provvedimenti deliberati dal Consiglio Nazionale degli Psicologi e/o di specifici interventi regolamentari nazionali anche in materia Disciplinare:

Delibera:

1. l'istituzione di un ***Tavolo Tecnico per la programmazione e valutazione della formazione continua*** costituito da n. 7 componenti di cui tre docenti universitari, preferibilmente del SSD MPSI 01-08, nominati su proposta di una terna di candidati da parte di ciascun Ateneo :

- a. Il Presidente dell'Ordine degli psicologi della regione Abruzzo o suo delegato;
- b. Il Consigliere delegato alla Cultura e Formazione del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo;

- c. Un rappresentante dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti – PE;
 - d. Un rappresentante dell'Università degli Studi di L'Aquila;
 - e. Un rappresentante dell'Università degli Studi di Teramo;
 - f. Il rappresentante dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo componente della Commissione Regionale Ecm c/o l'ASR Abruzzo;
 - g. Un rappresentante della Fondazione dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo Onlus.
2. Le funzioni di coordinamento del Tavolo Tecnico per la programmazione e valutazione della formazione continua sono attribuite al Presidente pro – tempore dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo o suo delegato;
3. Il Tavolo Tecnico per la programmazione e valutazione della formazione continua nella prima riunione utile definisce il regolamento di funzionamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo;

Approvato nella seduta consiliare del 27 giugno 2016

Votazione: presenti n. 13

Favorevoli: n. 9

Contrari: n. 4

Astenuti: nessuno

Il Presidente

Dott. Tancredi di Iullo

Il Segretario

Dott.ssa Alessandra Ida Cottone